

STATUTO
ASSOCIAZIONE

“CHRISTIANE REIMANN”

SIRACUSA

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Organizzazione - Sede

1. Tra gli aderenti al presente Statuto è costituita l'Associazione denominata
“CHRISTIANE REIMANN”
2. L'Associazione è apartitica ed apolitica e si atterrà ai seguenti principi:
 - Assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
 - L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente, nello spirito della legge sul Terzo Settore nonché in applicazione delle norme del presente Statuto.
 - La gestione e l'organizzazione dell'Associazione è affidata ai seguenti organismi:
 - a) Presidente
 - b) Vice Presidente
 - c) Consiglio Direttivo
 - d) Assemblea dei Soci
3. L'Associazione ha sede nel Comune di Siracusa. Le variazioni di indirizzo all'interno del comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Art. 2

Finalità - Durata

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generico:
 - 1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
 - 2) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
 - 3) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati di interesse culturale.Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività:
 - a) Salvaguardare, valorizzare e diffondere la conoscenza della figura di Christiane Reimann e del suo Lascito, materiale e morale, alla Città di Siracusa, tramite iniziative culturali e ricreative, pubblicazione di testi, riviste, articoli, note, documenti, conferenze, seminari, incontri, convegni, dibattiti, premi, passeggiate, visite, viaggi, proiezioni e concorsi di espressione artistica su temi inerenti la finalità dell'Associazione “Christiane Reimann” con l'approntamento di attività teatrali, musicali, letture, video ecc. .
 - b) Salvaguardare e mantenere l'identità culturale del Lascito secondo le volontà testamentarie.
 - c) Favorire la partecipazione delle realtà culturali operanti nel Territorio per ampliare l'offerta dei generi e dei temi da trattare purché rispondenti alle finalità implicite nelle volontà testamentarie della Donatrice.
 - d) Vigilare affinché le manifestazioni siano adeguate alla dignità del luogo e curare i rapporti con chi ha in affidamento gli immobili della Villa che attualmente sono utilizzati dal “Consorzio Universitario Archimede” che ivi ha la propria sede.
 - e) Rappresentare le istanze dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei privati relativamente all'utilizzo del Patrimonio del Lascito secondo le volontà testamentarie di Christiane Reimann.
 - f) Stimolare l'operato della Pubblica Amministrazione e di chiunque eroghi servizi utilizzando per intero o parzialmente il Lascito, adottando tutte le iniziative necessarie per la salvaguardia degli interessi dei cittadini per il raggiungimento delle finalità sociali.

g) Favorire la conoscenza dei legami di Christiane Reimann con altre realtà nazionali ed estere per stabilire un proficuo confronto.

h) Promuovere il restauro di opere artistiche e manufatti del Lascito che abbiano bisogno di cura.

i) Favorire la nascita e l'allocazione in una struttura del Lascito, di un "Centro studi della Cultura e della Storia Siciliana" che possa perpetuarle nel loro divenire storico e sociale: storia, tradizioni, istruzione, arte, gastronomia, musei, paesaggio, musica, poesia, fede e ogni altra manifestazione della mente e dello spirito. Particolare attenzione sarà rivolta alle tradizioni popolari, alla cultura orale e materiale della Sicilia; alla lingua, alla musica, alla poesia, al teatro, alla letteratura, all'arte popolare; alla danza, agli usi e ai costumi; alle feste religiose e laiche; alla fotografia e alla filmografia che riguardino il territorio isolano, promuovendo spettacoli, conferenze e dibattiti ma anche studi e ricerche di studenti e studiosi di varie discipline che vogliano intraprendere un percorso di approfondimento in tutti i campi della storia e della vita del nostro popolo.

2. L'Associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria per le cause e con le modalità di cui alle relative norme statutarie.

Art. 3 Gratuità

1. Tutte le attività per il conseguimento delle finalità sociali sono svolte in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'Associazione, senza alcun fine di lucro e per mero spirito di solidarietà sociale.
2. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non potranno essere retribuite in alcun modo.
3. I servizi e le attività rese dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli Enti pubblici.

Art. 4 Aderenti – Modalità di ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità: persone senza distinzione di genere, Enti pubblici e privati, associazioni e fondazioni.
2. L'interessato o il rappresentante dovrà inoltrare richiesta scritta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibererà sull'accettabilità della stessa entro i successivi trenta giorni.
3. Una volta accettata la richiesta di adesione, il richiedente viene inserito nell'elenco dei Soci per un periodo di tempo illimitato fatte salve le cause di recesso ed esclusione previste dal presente Statuto.
4. Nella domanda di adesione il richiedente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
5. Sono previste le seguenti categorie di soci:
 - a) Ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Direttivo)
 - b) Sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
 - c) Benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Art. 5 Recesso ed espulsione

1. La qualità di Socio si perde per:

-decesso;

-dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente senza obbligo di preavviso. Resta fermo l'obbligo al pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

-mancato versamento della quota associativa dell'anno solare;

-espulsione: il socio può essere espulso per i seguenti motivi:

-quando si renda colpevole di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell'Associazione o violi ripetutamente le norme statutarie;

- quando arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione;
- quando tenga in privato e/o in pubblico riprovevole condotta.

2. La proposta di espulsione è formulata dal Presidente dell'Associazione al Consiglio Direttivo, che delibera, con immediata efficacia, a maggioranza assoluta dei membri presenti.

3. Gli associati decaduti per morosità, presentando apposita domanda, potranno essere riaccettati previo versamento della quota sociale annuale pregressa. Tali riammissioni saranno poi deliberate dal Consiglio Direttivo.

4. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote e dei contributi versati e non possono avanzare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati sono iscritti in un apposito registro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Segretario dell'Associazione ed in sua mancanza dal Presidente.

2. La quota associativa e la relativa qualifica di associato sono intrasmissibili.

3. Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

4. Gli iscritti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare la quota sociale annua nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo.

5. Gli associati regolarmente iscritti, in regola col pagamento della quota sociale, hanno diritto ad eleggere ed a essere eletti negli organismi statutari e a partecipare attivamente alla vita associativa e fruire di tutte le convenzioni e i servizi offerti ai soci.

Gli associati hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminare fra le persone.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale ne consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di estrarne copia.

Art. 7

Assemblea

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati in regola col pagamento della quota associativa e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro i primi 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.

2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente ogni qual volta ricorrano i casi di cui all'art. 8 comma 2.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, deve essere altresì convocata quando sia formalmente inoltrata richiesta motivata dal Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza o da almeno un decimo degli iscritti a mezzo posta elettronica, sottoscritta da tutti i richiedenti e inviata al Presidente. In quest'ultimo caso l'assemblea si dovrà tenere entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta ufficiale.

3. L'avviso di convocazione deve pervenire ai soci con almeno 5 giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta, telefonica, sms o posta elettronica. Esso deve contenere l'indicazione della data e ora della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Art. 8

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra i soci stessi;
 - approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - esaminare, anche integrando, ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione, secondo quanto proposto dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti e soggetti;
2. L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:
- deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
 - deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 9

Funzionamento dell'Assemblea

1. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, mediante delega sottoscritta, purché non membri del Comitato Direttivo. Ogni delegato potrà presentare una sola delega, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
3. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli iscritti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli iscritti presenti, in proprio o per delega.
4. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli iscritti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro iscritto. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli iscritti, presenti in proprio o per delega, salvo quanto previsto dall'art. 19 ai fini dello scioglimento della Associazione.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando sono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando sono approvate dai tre quarti degli iscritti presenti o rappresentati, salvo quanto previsto dall'art. 19. Ogni associato, presente o rappresentato, ha diritto ad un voto.
7. Le votazioni avvengono per alzata di mano. E' ammessa la votazione a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Soci presenti con diritto di voto e quando le votazioni riguardano persone.
8. L'Assemblea può costituire gruppi di lavoro con potere propositivo su specifici argomenti.
9. I Soci possono fare decadere un Consigliere o tutto il Consiglio Direttivo con mozione scritta firmata dalla metà più uno degli iscritti da inviare a mezzo posta elettronica al Presidente.
10. I Consiglieri decaduti perdono automaticamente tutte le cariche che ricoprivano all'interno del Consiglio. In caso di decadenza dell'intero Consiglio o impossibilità di suo regolare funzionamento, il Presidente è tenuto a indire nuove elezioni entro trenta giorni dal ricevimento della mozione firmata.

Art. 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da almeno tre Membri. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o, in sua mancanza, del Vice Presidente o quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve tenersi entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire ai membri con almeno tre giorni solari di anticipo, a mezzo di comunicazione scritta o telefonica o sms o posta elettronica.
3. Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Le delibere sono approvate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono a scrutinio palese; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere.
4. In caso di impedimento di uno o più membri, il Consiglio può procedere alla cooptazione in sostituzione.

Art. 11
Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, che è anche il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, che è anche il Vice Presidente dell'Associazione ed assegna i compiti di Segretario e di Tesoriere.
- eseguire le delibere dell'Assemblea.
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, senza convocare l'Assemblea ma con l'obbligo di comunicarli successivamente e non appena possibile alla stessa.
- formulare programmi di attività sociale anche sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.
- sottoporre all'Assemblea il bilancio annuale consuntivo.
- fissare l'importo della quota sociale annuale.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione ad altre associazioni o enti e viceversa, se compatibile con il presente Statuto.
- esso ha facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea e l'espulsione. Tali azioni possono essere intraprese qualora il Socio assuma volontariamente una condotta moralmente o materialmente lesiva nei confronti dell'Associazione e dei suoi aderenti.
- il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, del contributo di altri Soci, di gruppi di lavoro da esso nominati, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione delle finalità sociali.

Art. 12
Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti tra i propri membri.
2. Il Presidente cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 14.
3. Il Presidente stipula tutti i contratti e gli atti inerenti l'attività dell'Associazione e la rappresenta legalmente nei confronti di terzi e in giudizio.
4. Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.
5. In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza del Presidente, di impedimento o di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dai componenti del Consiglio progressivamente dal più anziano di età.

Art.13
Incarichi nel Direttivo

Il Direttivo al suo interno affida l'incarico di Segretario e di Tesoriere con i seguenti compiti ed altri incarichi specifici prevedendone limiti e tempi.

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

2. Il tesoriere predispone lo schema del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio ed è responsabile dei conti e della custodia del denaro.

Art. 14

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive affrontate dai componenti degli organi statuari nell'espletamento dei loro incarichi. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate ed approvate dalla prima Assemblea decadono allo scadere di tutte le altre cariche.

Art.15

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- Quote sociali e contributi degli associati;
 - Contributi di privati;
 - Contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e private, nonché di altre associazioni.
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Entrate e Rimborsi vari.
 - Donazioni e lasciti testamentari, da accettarsi ove previsto con beneficio di inventario, previa conforme delibera del Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione;
- Le erogazioni in denaro e gli atti di liberalità sono accettati su delibera del Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione che prevedono la copertura finanziaria totale dell'ammontare delle spese relative alle proprie attività.

L'Associazione è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle donazioni ed alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, salvo il caso della richiesta di anonimato del donatore.

Art.16

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti viene determinata dal Consiglio Direttivo.
2. La quota è annuale e deve essere corrisposta per intero entro il 30 aprile di ogni anno solare. Essa non è frazionabile, né in alcuna misura rimborsabile in caso di recesso anticipato o di perdita della qualità di aderente.
3. Gli aderenti che non corrispondono la quota sociale entro il 30 aprile, fino a che non regolano il pagamento, possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto, prendere parte alle attività dell'Associazione ma non possono essere elettori né possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.17

Bilancio

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo e su proposta del Tesoriere, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività previste dal presente Statuto o ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione o di altri fondi durante la vita dell'Associazione salvo precisi vincoli di legge.

Art.18 Modifiche allo statuto

Le modifiche possono avvenire solo con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per il regolare funzionamento dell'Assemblea Straordinaria.

Art.19 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento. Lo scioglimento deve essere deliberato a maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, salva ogni eventuale autorizzazione o diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In caso di consolidata inattività o non funzionalità dell'Associazione qualsiasi Socio è titolato ad indire la riunione per lo scioglimento e la relativa deliberazione potrà essere assunta con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti in proprio o per delega.

Art. 20 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Siracusa 01-03-2021